



Allegato 2: Regolamento Organico

Testo in vigore	Modifiche proposte
ART.7 - DOVERI DEGLI AFFILIATI Gli affiliati che entrano a far parte della F.I.Bi.S. sono tenuti: a) a rispettare lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione, nonché le deliberazioni dei suoi Organi; b) ad essere retti da Consigli direttivi democraticamente eletti secondo le norme degli Statuti sociali, in armonia con lo Statuto della F.I.Bi.S. e responsabili a ogni effetto nei confronti della Federazione; c) a partecipare alle Assemblee Federali ed a divulgare l'attività sportiva del biliardo promuovendo il tesseramento a tutti i livelli; d) a comunicare per iscritto ai Comitati e/o ai Delegati Provinciali ogni modifica relativa allo Statuto sociale, ai Regolamenti interni, ai recapiti per le comunicazioni ufficiali ed alla composizione dei Consigli direttivi. Tale comunicazione dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data delle modifiche; e) a partecipare ai campionati a squadre, organizzare gare ed avvenimenti sportivi solo in seguito all'autorizzazione della F.I.Bi.S. L'inosservanza di tale norma comporta provvedimenti specifici per l'Affiliato; f) a regolare, una volta cessato lo status di Affiliato, ogni pendenza finanziaria nei confronti della Federazione e di altri Affiliati. Tutti i membri dell'ultimo Consiglio Direttivo sono personalmente e solidamente responsabili, nonché passibili di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare impartiti dagli organi della Federazione; g) ad assicurare pieno rispetto e collaborazione ai Dirigenti, Organi e Commissioni federali nell'espletamento delle loro funzioni, nonché osservare e fare osservare dai propri soci i più rigidi precetti dell'ospitalità e della correttezza sportiva verso gli Ufficiali di gara, i Dirigenti ed i Tesserati di altri C.S.B. in	ART.7 - DOVERI DEGLI AFFILIATI Gli affiliati che entrano a far parte della F.I.Bi.S. sono tenuti: a) a rispettare lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione, nonché le deliberazioni dei suoi Organi; b) ad essere retti da Consigli direttivi democraticamente eletti secondo le norme degli Statuti sociali, in armonia con lo Statuto della F.I.Bi.S. e responsabili a ogni effetto nei confronti della Federazione; c) a partecipare alle Assemblee Federali ed a divulgare l'attività sportiva del biliardo promuovendo il tesseramento a tutti i livelli; d) a comunicare per iscritto ai Comitati e/o ai Delegati Provinciali ogni modifica relativa allo Statuto sociale, ai Regolamenti interni, ai recapiti per le comunicazioni ufficiali ed alla composizione dei Consigli direttivi. Tale comunicazione dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data delle modifiche; e) a partecipare, con i propri atleti alle attività sportive di ogni tipo e livello organizzate dalla Federazione; f) a richiedere il nullaosta alla Fibis per l'organizzazione di qualsiasi tipo di manifestazione sportiva qualora la stessa debba rientrare nel calendario gare federali. In sede di richiesta dovrà essere indicato il tipo di gara, il numero di atleti partecipanti, il numero di tavoli disponibili nonché la conformità delle attrezzature di gioco utilizzate per la gara alle norme federali. L'inosservanza di tale norma comporta provvedimenti specifici per l'Affiliato; g) a comunicare alla Federazione la volontà di organizzare o partecipare con propri atleti a manifestazioni sportive non svolte sotto l'egida federale. La Fibis si riserva di verificare se tali manifestazioni si svolgano in concomitanza o contrapposizione con altre manifestazioni sportive presenti nel calendario sportivo federale e in tale caso



occasione di manifestazioni sportive; h) a curare le iscrizioni alle gare dei propri soci assumendosi la responsabilità delle relative quote e informarli sull'osservanza delle direttive per la partecipazione alle manifestazioni sportive; i) a provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, dalle deliberazioni e dalle decisioni federali, delle somme dovute alla F.I.Bi.S per qualsiasi causa e ragione; j) a curare che tutti i propri soci sottoscrivano, per accettazione espressa, la clausola compromissoria dello Statuto, impegnandosi nel contempo alla piena e incondizionata osservanza dello Statuto stesso e di tutti i regolamenti, deliberazioni e disposizioni emanati dalla F.I.Bi.S; k) a portare immediatamente a conoscenza dei propri tesserati le sanzioni punitive adottate a carico degli stessi dagli Organi federali e curarne l'esecuzione; l) a curare che i propri tesserati ottemperino alle convocazioni degli Organi federali per la formazione di Squadre rappresentative; m) a trascrivere nei documenti federali i dati anagrafici dei propri tesserati controllandone la veridicità; n) a promuovere il reclutamento di Ufficiali di gara, disposti a collaborare, ogni qual volta si rendesse necessaria la loro presenza, sia per le attività del C.S.B. sia per quelle del Comitato provinciale; o) ogni Affiliato deve comunicare ove svolge l'attività sportiva. La sede di gioco deve rispettare i requisiti del Regolamento d'impiantistica sportiva adottato dalla Federazione. Sussistendo le condizioni sopraindicate il C.S.B. ha facoltà di costituire una scuola di addestramento al Biliardo Sportivo, secondo le modalità emanate dalla F.I.Bi.S.	potrà vietare la partecipazione o l'organizzazione. L'inosservanza di tale norma comporta provvedimenti specifici per l'Affiliato; h) a regolare, una volta cessato lo status di Affiliato, ogni pendenza finanziaria nei confronti della Federazione e di altri Affiliati. Tutti i membri dell'ultimo Consiglio Direttivo sono personalmente e solidamente responsabili, nonché passibili di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare impartiti dagli organi della Federazione; i) ad assicurare pieno rispetto e collaborazione ai Dirigenti, Organi e Commissioni federali nell'espletamento delle loro funzioni, nonché osservare e fare osservare dai propri soci i più rigidi precetti dell'ospitalità e della correttezza sportiva verso gli Ufficiali di gara, i Dirigenti ed i Tesserati di altri C.S.B. in occasione di manifestazioni sportive; j) a curare le iscrizioni alle gare dei propri soci assumendosi la responsabilità delle relative quote e informarli sull'osservanza delle direttive per la partecipazione alle manifestazioni sportive; k) a provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, dalle deliberazioni e dalle decisioni federali, delle somme dovute alla F.I.Bi.S per qualsiasi causa e ragione; l) a curare che tutti i propri soci sottoscrivano, per accettazione espressa, la clausola compromissoria dello Statuto, impegnandosi nel contempo alla piena e incondizionata osservanza dello Statuto stesso e di tutti i regolamenti, deliberazioni e disposizioni emanati dalla F.I.Bi.S; m) a portare immediatamente a conoscenza dei propri tesserati le sanzioni punitive adottate a carico degli stessi dagli Organi federali e curarne l'esecuzione; n) a curare che i propri tesserati ottemperino alle convocazioni degli Organi federali per la formazione di Squadre rappresentative; o) a trascrivere nei documenti federali i dati anagrafici dei propri tesserati controllandone la veridicità p) a promuovere il reclutamento di Ufficiali di gara, disposti a collaborare, ogni qual volta si rendesse necessaria la loro presenza, sia per le attività del C.S.B. sia per quelle del Comitato provinciale; q) ogni Affiliato deve comunicare ove svolge
--	---



	l'attività sportiva. La sede di gioco deve rispettare i requisiti del Regolamento d'impiantistica sportiva adottato dalla Federazione. Sussistendo le condizioni sopraindicate il C.S.B. ha facoltà di costituire una scuola di addestramento al Biliardo Sportivo, secondo le modalità emanate dalla F.I.Bi.S.
Art.13 Diritti dei Tesserati I tesserati hanno il diritto di: a) partecipare alla vita sociale del C.S.B., alle Assemblee sociali e quant'altro sia contenuto nello Statuto sociale; b) partecipare alle attività ricreative e agonistiche del proprio C.S.B., esonerando la Federazione da qualsiasi responsabilità per infortuni subiti o prodotti, avvalendosi però della polizza assicurativa contratta con il tesseramento nei termini stabiliti di anno in anno dal Consiglio federale; c) partecipare solamente alle competizioni autorizzate dalla F.I.Bi.S., rispettandone il relativo regolamento; partecipare a competizioni sia all'estero che in Italia, organizzate da altre Federazioni aderenti a organismi internazionali di cui la F.I.Bi.S. fa parte o da altri Enti, solo quando tale partecipazione sia stata preventivamente autorizzata dagli organi competenti della Federazione.	Art.13 Diritti dei Tesserati I tesserati hanno il diritto di: a) partecipare alla vita sociale del C.S.B., alle Assemblee sociali e quant'altro sia contenuto nello Statuto sociale; b) partecipare alle attività ricreative e agonistiche del proprio C.S.B., esonerando la Federazione da qualsiasi responsabilità per infortuni subiti o prodotti, avvalendosi però della polizza assicurativa contratta con il tesseramento nei termini stabiliti di anno in anno dal Consiglio federale; c) partecipare • alle competizioni autorizzate dalla F.I.Bi.S., rispettandone il relativo regolamento; • partecipare a competizioni sia all'estero che in Italia, organizzate da altre Federazioni aderenti a organismi internazionali di cui la F.I.Bi.S. fa parte o da altri Enti, In questo caso il tesserato dovrà verificare che non vi siano manifestazioni sportive federali concomitanti. In tale caso dovrà essere effettuata richiesta di autorizzazione e la F.I.Bi.S. potrà negarla solo nel caso in cui la partecipazione del tesserato a manifestazioni organizzate da organismi terzi possa pregiudicare il corretto svolgimento delle attività sportive federali.